

Regolamento assistenza economica

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 7 del 20.04.2010

PREMESSA

Il Servizio di Assistenza Economica, ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. 1/2004, rappresenta, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, una delle prestazioni essenziali per concorrere al perseguimento degli obiettivi di superamento delle carenze del reddito familiare e di contrasto alla povertà consiste nell'erogazione di contributi economici finalizzati a fronteggiare situazioni di permanente o di temporanea difficoltà economica.

L'Assistente sociale, ai sensi dell'art. 11 del codice deontologico, deve impegnare la propria competenza professionale per promuovere la autodeterminazione degli utenti, le loro potenzialità ed autonomia.

L'Assistenza economica, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 1/2004, è uno strumento del Servizio Sociale, al quale si accede previa valutazione della condizione di bisogno e la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e la sua famiglia, finalizzato a definire la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi, nonché a stimolare e potenziare le risorse presenti nella persona e nel nucleo familiare.

Art. 1 Disposizioni generali

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare.

Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socioeconomiche dichiarate e verificate – al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento – del nucleo familiare composto da:

- a) il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- b) il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato.
- c) altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica;
- d) persone non conviventi con il richiedente, non tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'art. 433 del c.c., che costituiscano di fatto fonte continuativa di sostegno economico a copertura delle spese relative al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del richiedente.

Le proposte per il Reddito di Mantenimento, per i Contributi temporanei personalizzati tengono conto, per quanto riguarda durata ed importo, dei contributi già precedentemente erogati per le stesse finalità negli ultimi 2 anni, oltre a considerare come da prassi, l'anamnesi sociale e familiare del richiedente al fine della valutazione della richiesta inoltrata.

Al fine di facilitare la prevenzione e il superamento delle situazioni di bisogno, limitando in tal modo la necessità di ricorso all'assistenza economica, il Consorzio attribuisce rilievo prioritario:

- a) all'integrazione dei propri interventi con le più generali politiche sociali attuate dalle Amministrazioni locali, promuovendo, nel rispetto delle rispettive competenze, forme di coordinamento e di collaborazione;
- b) alla cura dell'informazione e del sostegno del cittadino nell'accesso a tutti gli strumenti di prevenzione della povertà e di sostegno e integrazione del reddito, altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale.

Art. 2 Destinatari

Ai sensi della L. R. n. 1/2004 art. 22, comma 2, possono fruire delle prestazioni di assistenza economica i cittadini italiani e i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, con residenza anagrafica nei comuni del C.I.S.A.

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei documenti rilasciati ai sensi della normativa nazionale sull'immigrazione.

Art. 3 Procedure per l'accesso ai contributi

L'interessato accede al servizio attraverso la presentazione della domanda all'Assistente Sociale competente per territorio.

L'Assistente Sociale svolge colloqui di approfondimento con l'utente per raccogliere le informazioni necessarie all'individuazione del bisogno e alla valutazione della situazione.

Il Servizio Sociale, nell'elaborare il progetto d'aiuto, può coinvolgere anche i familiari al fine di effettuare un ulteriore approfondimento sul caso.

I servizi consortili territoriali sono tenuti a verificare la sussistenza dei requisiti anche tramite contatti diretti con altri uffici, consultazione di banche dati, l'effettuazione di visita domiciliare e acquisizione di documentazione in base alla vigente normativa.

Le istanze di accesso al servizio sono esaminate da una apposita Commissione così formata: Direttore, Assistenti Sociali competenti per il servizio da erogarsi.

Successivamente viene comunicato all'interessato l'esito della richiesta mediante comunicazione scritta.

Il richiedente dovrà tempestivamente comunicare al servizio sociale ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di beneficiario.

La durata massima delle singole erogazioni che deve essere comunicata per iscritto ai beneficiari, è di:

a) 12 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del Reddito di mantenimento che si riducono a 6 mesi nel caso di presenza nel nucleo di componenti abili al lavoro;

b) 6 mesi per i Contributi temporanei personalizzati.

Art. 4 Accertamenti

Il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza del fatto che l'Amministrazione può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo.

A tal fine, l'Amministrazione può avvalersi degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula delle convenzioni descritte all'art. 4 del D.Lgs. n. 109/98 e s.m.i.

Il C.I.S.A. può, inoltre, richiedere al Comune di residenza dei cittadini che inoltrano domande di Assistenza economica, accertamenti da parte degli Uffici Comunali e di indagini a cura della Polizia Municipale, in merito all'esistenza di eventuali condizioni ostative alla concessione del contributo.

Prima della concessione di un eventuale rinnovo, i servizi consortili territoriali devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. In ogni momento, essi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socioeconomiche e familiari in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.

Eventuali deroghe, in eccesso o in difetto, possono essere motivate dal verificarsi di particolari eventi nella situazione economica e di vita del titolare o del suo nucleo, opportunamente vagliate e proposte dal Servizio sociale.

Art. 5 Documentazione necessaria per presentare la domanda

Al fine di presentare domanda per accedere al servizio di assistenza economica è necessario allegare la seguente documentazione:

- 1 autocertificazione della composizione del nucleo familiare e dei relativi redditi;
- 2 documentazione reddituale delle entrate percepite dal nucleo convivente riguardante il semestre antecedente la domanda, desunta da documentazione fiscale in base alla normativa vigente.

Le autocertificazioni devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- ◆ Stato di famiglia;
- ◆ Busta paga, certificati di pensione, cedolino per le pensioni erogate dall'ENPAS e rendite INAIL;
- ◆ Fotocopia del modello 101 o 740 o dichiarazione di presentazione del modello 101 (acquisita dal competente ufficio);
- ◆ Ricevuta d'affitto;
- ◆ Certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo in età di lavoro e disoccupati;
- ◆ Dichiarazione di invalidità (o certificato sostitutivo);
- ◆ Documentazione delle spese da effettuare, con preventivi o fatture, se la spesa è già stata effettuata; in caso di presentazione del solo preventivo, una volta sostenuta la spesa, dovrà essere presentata la relativa fattura;
- ◆ Prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni ortodontiche o ortottiche);
- ◆ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente: la condizione del reddito di tutti i membri della famiglia (compresa disoccupazione, occupazione saltuaria, pensione, ecc.);
- ◆ La dichiarazione dei proventi diversi da lavoro o da pensione (aiuti, prestiti, contributo parenti, risparmi, disponibilità liquidazione);
- ◆ La dichiarazione circa la proprietà di beni immobili o mobili e circa la compilazione o meno del modello 740;
- ◆ La declaratoria dei parenti tenuti agli alimenti e la loro situazione familiare e professionale (tale dichiarazione dovrà contenere ogni elemento idoneo ad individuare se i suddetti parenti siano o meno in grado di contribuire alle necessità del nucleo ed, inoltre, dovrà essere fatto espressamente dichiarare dal richiedente se i parenti tenuti agli alimenti (e in grado di provvedere) effettivamente vi provvedono.

Art. 6 Motivi di esclusione generale

Non possono beneficiare dell'assistenza economica disposta nel presente regolamento le persone e/o i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico/formativo dei figli minori;
- b) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- c) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;

- d) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione o da altri soggetti, per facilitare l'inserimento lavorativo;
- e) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri e Servizi per l'impiego, ad Agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento ecc., sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- f) in qualità di assistente familiare essere residente presso il proprio datore di lavoro e pertanto non dover far fronte a spese di mantenimento dell'abitazione;
- g) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata;
- h) non aver espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni previste dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegno, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, fondo sociale regionale morosità ATC, corretta risposta al censimento ATC);
- i) in caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, ovvero del mancato contributo del genitore che ha riconosciuto il figlio, è possibile erogare i contributi necessari solo se il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre, successivamente presenti al Servizio Sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato);
- l) nel caso in cui il richiedente sia assegnatario di alloggio ATC, il contributo per le utenze/autogestione è subordinato alla corretta risposta al Censimento ATC per un corretto calcolo del canone ed alla presentazione della domanda per il Fondo Regionale, qualora ne avesse i requisiti. Gli Uffici consortili sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti in merito;
- m) comportamenti che denotano la mancata collaborazione da parte del cittadino;
- n) permessi di soggiorno per affari, turismo e studio;
- o) posizione debitoria nei confronti del C.I.S.A.

Art. 7 Reddito di Mantenimento

Il Consorzio considera il reddito di mantenimento lo strumento di misurazione del bisogno primario che consente di attuare il principio di uguaglianza delle prestazioni per uguali bisogni e corrisponde alla quota mensile del minimo vitale (ved. Tabella allegata).

Requisiti

Possono fruire del Reddito di mantenimento le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata e/o invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a) età compresa tra i 60 e 65 anni, di tutti i componenti del nucleo, per i quali si sia verificata l'impossibilità di altri aiuti;
- b) disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e/o storie personali;
- c) ciechi, sordi, persone con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio);
- d) invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale).

Modalità di calcolo

Ai cittadini rientranti in tali fattispecie il *Reddito di mantenimento*, viene erogato qualora rientrino nei limiti di reddito previsti dalla tabella A e di norma in forma non continuativa.

Tali contributi, normati dalla tabella A e rivolti alle persone rientranti nei punti a,b,c,d potranno essere erogati con abbattimenti fino al 50% in presenza di persone (famigliari e/o reti amicali di supporto) e/o di altri enti pubblici e associazioni di volontariato che possano sostenere il nucleo.

Il contributo può essere erogato più volte nell'arco dell'anno purchè il totale non superi i 4.000,00 euro.

Motivi di esclusione

Ad integrazione di quanto previsto nelle “*motivazioni di esclusione generali*”, non possono beneficiare del *Reddito di Mantenimento* i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del *Reddito di mantenimento* (cfr. in appendice Tabella allegata).

Art. 8 Contributi temporanei personalizzati.

Beneficiari

I *Contributi temporanei personalizzati*, in presenza di progetto e contratto concordato, sono finalizzati a sostenere persone e nuclei famigliari in situazioni di disagio, in particolare in presenza di figli minori, e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti, e teso al raggiungimento dell'autonomia.

In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, a causa di separazione legale e/o di fatto se non coniugati, divorzio, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi, quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori in carenza/assenza di sostegno parentale.

In situazioni quali separazione legale e/o di fatto, divorzio, il contributo verrà erogato soltanto dopo che il beneficiario abbia esperito tutti i tentativi previsti dalla legge per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti ed inoltre presenti successivamente al Servizio Sociale prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato);

- b) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età, già in carico come minorenni al Servizio Sociale consortile, con inserimento in struttura/affidamento familiare, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- c) persone con modalità di vita marginali, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- d) nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);
- e) persone in carico al Servizio Sociale consortile, con programma terapeutico certificato dai Servizi sanitari, in particolare dal Dipartimento di Salute Mentale e/o dal Dipartimento Patologia delle Dipendenze e concordato con gli uffici di Servizio Sociale consortile, incompatibile con qualsiasi attività; persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti di cui sopra, nello stretto periodo necessario ad attivare le procedure per ottenere la certificazione di invalidità;
- f) persone sole, vittime di maltrattamenti da parte di componenti il nucleo familiare (a fronte di denuncia alle competenti autorità), nel primo periodo dal verificarsi dell'evento, fatta salva la competenza di altri soggetti.

Modalità di calcolo

I Contributi temporanei personalizzati si erogano nei casi il cui reddito mensile del richiedente o del nucleo familiare non superino del 50% i limiti di reddito previsti dalla tabella allegata. Il contributo può essere erogato più volte nell'arco dell'anno purché il totale non superi i 4.000,00 euro.

Durata

La durata del contributo, la modalità di erogazione, ecc. sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, e non potranno di norma superare i 6 mesi.

Motivi di esclusione

Nello specifico, non possono beneficiare del *Contributo temporaneo personalizzato* i nuclei familiari che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) presenza di motivi generali di esclusione;
- b) riscontro di un utilizzo incongruo di precedenti contributi, rispetto alle finalità della loro erogazione.

Il contributo non potrà essere erogato nel caso non sussistano concrete azioni volte all'autonomizzazione economica quali: ricerca attiva di un lavoro, adesione a programmi delle Agenzie preposte all'inserimento lavorativo, corsi professionali con buone prospettive di assunzione, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro.

Art. 9 Trattamento dati personali

I dati personali verranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 10 Disposizioni finali

Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento.

In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previo accordo con il Direttore ed apposito provvedimento motivato, può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo sia diretto ad evitare gravissime compromissioni della situazione sociale del nucleo.

PARAMETRI UTILIZZATI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

	1	2	3	4
1 COMPONENTE	460,97	460,97	460,97	460,97
2 COMPONENTI		230,49	230,49	230,490
3 COMPONENTI			115,25	115,25
4 COMPONENTI				115,25
TOTALI ARR.	461,00	692,00	807,00	922,00

La quota del primo componente corrisponde alla quota mensile del minimo vitale (pensione INPS MINIMA) pari ad €. 458,20 mensili.

La somma dei singoli componenti viene arrotondata per eccesso.

I parametri di riferimento vengono annualmente aggiornati conformemente a quanto fatto dall'INPS.